



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE
DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO CLINICO DI SCIENZE MEDICHE
CHIRURGICHE E DELLA SALUTE**

CORSO DI LAUREA IN TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

REGOLAMENTO DIDATTICO

**DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICA DELLA RIABILITAZIONE
PSICHIATRICA**

(approvato dal Consiglio di Dipartimento del 07.03.2023)

Classe di laurea L/SNT/2

Art. 1**Finalità generali del Corso di Laurea**

Il presente regolamento didattico del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (CdL TeRP), definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del Corso di Laurea (CdL), ai sensi di quanto previsto dall' art.12, comma 1, del D.M. n.270/2004 e dell'art. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Il corso di Laurea mira a fornire le conoscenze e competenze necessarie all'esercizio della professione così come disciplinato dal profilo dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251.

Art. 2**Requisiti di Ammissione**

1. Il numero massimo degli studenti iscrivibili al CdL è determinato annualmente con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulla base delle indicazioni di fabbisogno regionale, delle esigenze sanitarie nazionali, del progetto didattico e delle potenzialità formative, delle risorse in termini di personale docente, tutor, aule, laboratori per la didattica pre-clinica necessari al conseguimento degli obiettivi formativi professionalizzanti.
2. Sono ammessi al CdL TeRP gli studenti in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore, o di titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
3. L'accesso al CdL è subordinato al superamento di una prova di ammissione, finalizzata all'averifica del possesso di adeguata preparazione iniziale secondo modalità definite annualmente nel Manifesto degli Studi che recepisce le disposizioni del Decreto Ministeriale relativo alle modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico di riferimento.

Art. 2 bis**Verifica della preparazione iniziale (VPI) e degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)**

L'accesso al CdL è subordinato al superamento di una prova di ammissione secondo modalità definite annualmente nel Manifesto degli Studi che recepisce le disposizioni del Decreto Ministeriale relativo alle modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico di riferimento.

Le conoscenze preliminari necessarie ad affrontare con profitto il corso sono quelle relative alle discipline di Biologia e di Chimica.

La verifica della preparazione iniziale (VPI) è obbligatoria per tutti gli immatricolati al 1 anno di corso ed è finalizzata ad accertare il possesso delle conoscenze preliminari. La VPI viene

verificata attraverso la prova di ammissione.

Ai sensi della vigente normativa, gli studenti che abbiano superato la prova di ammissione ma che sulla base del punteggio riportato non raggiungano il livello minimo di preparazione iniziale relativamente alle discipline di Biologia e di Chimica saranno immatricolati con gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).

Il punteggio necessario per il superamento della VPI nella disciplina di Biologia è fissato ad almeno 6 punti e nella disciplina di Chimica ad almeno 4 punti.

Gli OFA devono essere assolti durante il primo anno di corso, anche attraverso l'attivazione di piani di recupero personalizzati sotto la responsabilità del docente e/o la frequenza di specifici corsi di recupero anche di tipo telematico a discrezione del CdL.

Previo adempimento dei piani di recupero personalizzati individuati dal docente responsabile, gli OFA si considerano automaticamente assolti tramite il superamento dell'esame di profitto del corso integrato del primo anno di corso contenente i moduli oggetto di valutazione.

La mancata attestazione del recupero degli OFA non consente allo studente l'iscrizione regolare ad anni successivi al primo, pertanto chi non avrà assolto il proprio obbligo sarà iscritto in qualità di fuori corso nell'anno accademico successivo.

Art. 3

Organi del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (CdL TeRP)

1. Sono organi del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica:

- a. Il Coordinatore (C);
- b. Il Vice Coordinatore (VC);
- c. Il Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti (RAFP)
- d. I Coordinatori Didattici di Anno (CDA);
- e. I Coordinatori Didattici di Corso d'Insegnamento (CDCI);
- f. La Commissione Didattica (CD);
- g. La Commissione di Assicurazione della Qualità/Gruppo di Riesame;
- h. Il Comitato di indirizzo;
- i. Il Consiglio del Corso di Laurea Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (CCdL TeRP)

a. Il Coordinatore è eletto dal CCLI tra i Professori di ruolo ed i Ricercatori a tempo pieno, con le medesime modalità previste dall'art. 27 dello statuto, per l'elezione del Direttore di Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, e resta in carica per tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente per una sola volta. Le elezioni, che si svolgono a scrutinio segreto, vengono convocate dal Decano del Consiglio, almeno 30 giorni prima della scadenza. Le candidature devono essere presentate almeno una settimana prima delle elezioni. Il Coordinatore dirige e coordina le attività del CdL TeRP, convoca e presiede il CCdL TeRP e la Commissione Didattica nei consessi accademiche all'esterno, nel rispetto delle deliberazioni adottate dal CCdL TeRP.

b. Il Vice Coordinatore è nominato dal CCdL TeRP, su indicazione del Coordinatore, tra i Professori di ruolo ed i Ricercatori a tempo pieno, resta in carica per tre anni accademici ed è rinominabile una sola volta. Il VC coadiuva il Coordinatore in tutte le sue funzioni e ne assume i compiti in caso di impedimento. In caso di dimissioni anticipate del Coordinatore, rimane in carica fino a nuova elezione del Coordinatore. Svolge la funzione di Segretario del CCdL TeRP.

c. Il Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti (RAFP)

Per assicurare la programmazione, il coordinamento e la valutazione dell'efficacia delle attività formative pratiche e di tirocinio clinico è individuata la figura del Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti secondo i criteri previsti dal vigente Protocollo d'intesa sottoscritto con la Regione Friuli Venezia Giulia.

Nell'ambito delle sue responsabilità, il RAFP:

- definisce il progetto formativo di insieme delle Attività Formative Professionalizzanti e di Tirocinio di ciascun anno di corso e del triennio sulla base delle competenze attese dal profilo professionale e dal Servizio Sanitario Regionale;

- progetta, organizza, coordina e implementa le Attività Formative professionalizzanti e di Tirocinio assicurando la loro integrazione con l'insieme delle attività formative del CdL, in coerenza alla programmazione didattica definita dal Consiglio di Corso;

- identifica, sviluppa e valuta in termini di costo-efficacia i modelli tutoriali da implementare con la collaborazione dei Tutor Didattici al fine di assicurare agli studenti esperienze di tirocinio di elevata qualità ed impatto sulle competenze;

- progetta ed attua un sistema affidabile di valutazione in itinere e finale delle competenze degli studenti al fine di monitorare la qualità della formazione professionalizzante e dei modelli di tirocinio adottati;

- sviluppa e mantiene positivi livelli di integrazione e coordinamento con le Direzioni dei Servizi Professionali delle Aziende che compongono la rete formativa di riferimento con cui identifica con cadenza annuale e preventivamente, il fabbisogno di tutor di tirocinio, di sedi di tirocinio e di numerosità degli studenti da ospitare e comunica, al termine di ogni anno, l'andamento delle attività anche riferendo la valutazione degli studenti;

- sviluppa ed attua un sistema di monitoraggio della qualità dei tirocini degli studenti al fine di identificarne tempestivamente le aree di miglioramento; identifica e accredita gli ambiti clinici in cui gli studenti devono realizzare la propria esperienza di tirocinio sulla base della significatività ed emblematicità pedagogica della casistica o dei problemi trattati che devono riflettere quelli prioritari di salute, e della qualità del servizio offerto ai cittadini;

- identifica le aree cliniche/settori da affidare ai Tutor Didattici; supervisiona e valuta il raggiungimento dei risultati nelle attività didattiche ed assistenziali svolte dai Tutor Didattici; partecipa in qualità di membro della Commissione composta dal Coordinatore del

CdL e da un Docente di riferimento del Corso ai processi di valutazione triennali e di reclutamento dei Tutor Didattici;

- partecipa attivamente ai processi di valutazione, autovalutazione, accreditamento definiti dall'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) in particolare promuovendo attività di orientamento in ingresso dei potenziali candidati; assumendo la responsabilità di iniziative atte a migliorare la qualità dell'esperienza degli studenti come decise nei

documenti di riesame; promuovendo iniziative facilitanti l'occupazione dei neo-laureati anche attraverso l'istituto del tirocinio post-laurea;

- progetta e attua in accordo ai centri di formazione continua delle strutture del SSR che appartengono alla rete di riferimento del CdL programmi di formazione continua per i Tutor Didattici e per i Tutor di Tirocinio al fine di assicurare la più elevata qualità dei processi di apprendimento degli studenti;

- garantisce che gli studenti ammessi in tirocinio siano in possesso dei pre-requisiti necessari alla sicurezza dei pazienti; coordina le iniziative volte a garantire la sicurezza degli studenti nei contesti di tirocinio;

- valuta l'ammissibilità degli studenti all'esame annuale di tirocinio e delinea il sistema di valutazione delle competenze attese;

- gestisce, sulla scorta degli indirizzi programmatori e operativi del Consiglio di corso, le risorse assegnate al Corso per l'attività formativa professionalizzante, sviluppando opportuni sistemi di monitoraggio e documentazione delle risorse utilizzate, e predispone la relazione annuale;

- promuove progetti di ricerca pedagogica nell'ambito delle Attività Formative Professionalizzanti al fine di avanzare le conoscenze disponibili nell'ambito della formazione professionalizzante.

La durata dell'incarico del RAFP è correlata all'incarico del Coordinatore del CdL ed è di tre anni, prorogabile una sola volta per un ulteriore triennio.

d. I Coordinatori Didattici di Anno (CDA) sono responsabili della progettazione della didattica di anno e del suo efficace coordinamento, del mantenimento delle relazioni con i rappresentanti degli studenti e con i Coordinatori Didattici di Corso di Insegnamento, i docenti dei Moduli al fine di assicurare le migliori condizioni anche organizzative per uno svolgimento efficace della didattica.

Sono designati dal CCL tra i docenti tutori didattici su proposta del RAFP.

e. I Coordinatori Didattici di Corso di Insegnamento (CDCI)

Per ogni Insegnamento, il CCdL TeRP su proposta del Coordinatore nomina il Coordinatore Didattico di Corso di Insegnamento.

Il Coordinatore Didattico di Corso di Insegnamento assolve le seguenti funzioni:

- predispone annualmente il programma integrato delle attività didattiche, completo di

contenuti e indicazioni per lo studio individuale facendo esplicito riferimento alle competenze attese ed ai Descrittori di Dublino affinché gli studenti possano comprendere il contributo specifico dell’Insegnamento;

- coordina il contributo offerto dall’Insegnamento di cui è responsabile con gli altri Insegnamenti del CdL al fine di sviluppare e promuovere l’integrazione verticale ed orizzontale del curriculum;

- elabora e presenta il contratto formativo agli studenti esplicitando le metodologie di esame e i livelli di accettabilità delle performance attese;

- guida e facilita l’apprendimento degli studenti ponendosi come interfaccia tra i singoli docenti dei moduli;

- valuta l’ammissibilità degli studenti alle prove di profitto in base agli obblighi di frequenza raggiunti;

- presiede le prove di profitto dell’Insegnamento di cui è responsabile e verbalizza gli esiti;

- interviene su richiesta degli studenti per risolvere eventuali problemi;

- assicura, nei confronti del Consiglio del CdL, la regolare conduzione di tutte le attività didattiche previste;

- garantisce il monitoraggio della qualità formativa offerta e, se necessario, apporta modifiche e riprogetta le integrazioni con gli altri Insegnamenti;

- propone e/o applica interventi di miglioramento della qualità dell’Insegnamento sulla base delle richieste degli studenti, della Commissione di Assicurazione della Qualità unica/Gruppo di riesame unico, e/o della Commissione Paritetica.

f. La Commissione Didattica (CD) è composta dal Coordinatore, dal Vice-Coordinatore, dal Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti, dai Coordinatori Didattici di Anno e da uno dei Rappresentanti degli studenti, preferibilmente dell’ultimo anno di corso indicato annualmente dal CCdL TeRP.

Il Coordinatore può integrare la CD con non più di tre membri, scelti tra i Docenti di ruolo ed i ricercatori, ai quali possono essere attribuite specifiche deleghe. Della Commissione Didattica fanno parte, di diritto, il Coordinatore uscente, per un anno, ed il Coordinatore subentrante, allorché eletto. La CD è nominata annualmente dal CCdL TeRP su proposta del Coordinatore. La CD, di norma, viene convocata dal Coordinatore o, su suo mandato, dal VC, oppure su richiesta di almeno due terzi dei membri della Commissione stessa.

Si occupa della gestione delle pratiche studenti, della programmazione temporale della didattica, della proposta di revisione del piano di studio; coordina e sostiene i lavori dei Coordinatori Didattici dei Corsi di Insegnamenti; elabora anche proposte di attività didattiche opzionali ed ha funzione istruttorie nei confronti del Consiglio di Corso di Laurea; Per i trasferimenti in ingresso, provvede a valutare le pratiche pervenute definendo l’anno di ammissione confrontando il piano di studio effettuato rispetto a quello vigente e sulla base dei postidisponibili;

Prima dell’inizio di ogni anno accademico (A.A.) propone al CCdL TeRP la composizione delle Commissioni degli esami di profitto;

In situazioni d'urgenza può assumere decisioni sub-condizione che saranno successivamente sottoposte al CCdL TeRP

g. La Commissione per l'Assicurazione della Qualità/Gruppo di Riesame unico verifica la qualità delle attività didattiche e formative del CdL, presentando in Consiglio di Corso di Laurea i documenti e le relazioni richieste periodicamente ai fini dei processi di autovalutazione della qualità, indicando, per quanto di competenza, le conseguenti azioni volte a migliorare e verificandone la corretta attuazione nei confronti di tutte le parti interessate. La Commissione per l'Assicurazione della Qualità/Gruppo di Riesame unico è costituita dal coordinatore, da vicecoordinatore, dal RAFF, dai docenti responsabili d'anno e dal almeno uno studente del CCdL TeRP.

h. Il Comitato di Indirizzo è istituito dal Consiglio di CdL ed è composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.

i. Il Consiglio del Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (CCdL TeRP) è composto da:

- i Professori di ruolo che vi afferiscono ed hanno la titolarità o l'affidamento di un modulo o di un insegnamento;
- i Ricercatori universitari titolari di insegnamento ufficiale;
- i Docenti esterni all'Ateneo titolari di analoghi incarichi di insegnamento del Corso;
- Il Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti;
- i titolari per contratto, di didattica sostitutiva. L'appartenenza al Consiglio decorre dall'inizio dell'anno accademico, in cui hanno l'affidamento dal Consiglio di Dipartimento o dal momento dell'affidamento, se successivo;
- i Rappresentanti degli Studenti iscritti al CdL TeRP. La rappresentanza degli studenti nel Consiglio è pari al 15% dei componenti del CCLI, prevedendo, almeno, un rappresentante per anno di corso, eletto all'interno della rispettiva categoria. Il numero delle rappresentanze va definito alla data del 1 novembre, data d'inizio dell'A.A. Se dal computo deriva un numero non intero, lo stesso è arrotondato all'intero superiore. I Rappresentanti degli studenti sono eletti tra il 1 e 30 novembre, durano in carica per due anni e sono rieleggibili una sola volta.

Il CCdL TeRP esercita le seguenti funzioni:

- determina le linee programmatiche e di coordinamento della didattica del Corso di Laurea e propone al Consiglio di Dipartimento l'attivazione degli insegnamenti e la loro copertura predisponendo il piano dei compiti didattici di docenti e ricercatori, degli affidamenti, delle supplenze e dei conferimenti di incarichi di insegnamento;
- propone al Consiglio di Dipartimento il Regolamento didattico secondo la normativa vigente;
- propone al Consiglio di Dipartimento in coordinamento con gli altri Consigli di Corso di Laurea il calendario della didattica;
- organizza e coordina i piani di studio e le attività didattiche del Corso di Laurea su delega del Dipartimento;
- propone le Commissioni di Laurea secondo la normativa di Ateneo;
- nomina al proprio interno commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente

compiti definiti;

-espleta eventuali altri compiti a esso delegati dal Consiglio di Dipartimento.

i.1 Il Coordinatore o, su suo mandato o per suo impedimento, il VC, convoca il CCdL TeRP, almenotre volte l'anno. Il Coordinatore convoca il Consiglio, di norma, almeno sette giorni prima della seduta, mediante nota, inviata per posta elettronica, indirizzata ai membri del CCdL TeRP. La convocazione deve indicare data, ora e sede di riunione, nonché l'ordine del giorno. Il Coordinatore convoca, inoltre, il CCdL TeRP, in seduta straordinaria, su richiesta di almeno la metà dei componenti della CD o di almeno il 25% dei componenti del CCdL TeRP.

i.2 La seduta del CCdL TeRP si ritiene valida in presenza del numero legale, che si intende raggiunto allorché sia presente la metà più uno dei Docenti di ruolo e dei docenti non di ruolo se presenti, dedotte le giustificazioni, giunte via posta elettronica, pervenute presso la Segreteria del Coordinatore entro l'inizio della seduta.

i.3 L'assenza ingiustificata, nel corso dell'A.A., a tre riunioni del CCdL TeRP o ad almeno il 50% delle sedute annuali, determinerà un provvedimento di censura da parte del Coordinatore e la mancata partecipazione sarà tenuta in considerazione nell'affidamento dell'incarico di insegnamento, riferito all'A.A. successivo. I rappresentanti degli studenti, che risultino assenti ingiustificati a due Consigli, o che non partecipino almeno alla metà degli stessi, nell'arco dell'A.A., decadono e non sono rieleggibili l'anno successivo.

i.4 Si intendono valide le votazioni in cui una proposizione riporti in favore la maggioranza dei votanti; le votazioni avvengono per alzata di mano e la conta viene effettuata dal Coordinatore o dal RAFP. Gli astenuti non sono conteggiati come ostativi al raggiungimento del quorum previsto; nel solo caso in cui siano poste in votazione due proposizioni contrapposte, il numero degli astenuti è registrato a verbale, ma non conteggiato ai fini della prevalenza o meno dei favorevoli sui contrari. Le votazioni per appello nominale debbono essere richieste da almeno la metà degli aventi diritto al voto, limitatamente ad argomenti predefiniti dall'ordine del giorno.

In caso di parità la decisione finale spetta al Coordinatore.

i.5 I verbali del CCdL TeRP sono a disposizione per la consultazione presso il Coordinamento prima della riunione del CCdL TeRP nella quale si dovrà procedere all'approvazione. Sono accettate solo osservazioni scritte, indirizzate al Coordinatore.

Art. 4

Tipologia delle forme didattiche adottate

La modalità di svolgimento degli Insegnamenti e delle altre attività formative del CdL in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica sono definite dal Consiglio di CdL e prevedono le seguenti metodologie didattiche:

- a) convenzionale (didattica frontale): lezioni;
- b) teledidattica;

- c) tutoriale (esercitazioni/laboratori, individuali, a piccolo o a grande gruppo): esercitazioni in piccolo gruppo con applicazione guidata; video, simulazioni, dimostrazioni di immagini, schemi e materiali, grafici; costruzione di mappe cognitive; discussione di casi in sottogruppi con presentazioni in sessioni plenarie sotto la guida del docente/tutor didattici;
- d) seminariale (mono-multidisciplinari);
- e) di tirocinio: esperienze supervisionate da tutori di tirocinio in diversi contesti assistenziali e con progressiva assunzione di autonomia e responsabilità.

Art. 5

Sistema di tutorato

1. Il Consiglio di CdL, su proposta integrata del Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti, definisce gli obiettivi formativi da conseguire mediante le attività di didattica tutoriale. Tali attività sono finalizzate a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli per una proficua preparazione, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze degli studenti. La didattica tutoriale è, inoltre, finalizzata a facilitare e guidare negli studenti il trasferimento nella pratica clinica delle conoscenze acquisite, la progressiva acquisizione di competenze relazionali, tecniche ed educative, di abilità di giudizio clinico, pensiero critico e modelli propri della professione.

2. Il sistema di tutorato che assicura la didattica tutoriale è articolato nei seguenti livelli di responsabilità:

- a. Tutor didattico;
- b. Tutor di tirocinio.

a. I Tutori didattici

Per assicurare lo sviluppo di competenze professionali e di carattere trasversale previste dal profilo professionale, è individuata la figura del "Tutor didattico". La figura del Tutor Didattico combina competenza clinica/tecnica e didattica, svolge la sua attività nell'ambito delle Attività Formative Professionalizzanti presso la sede del CdL sulla base di specifici accordi tra i RAFFP, e nei contesti clinici; è co-responsabile delle competenze professionali acquisite dagli studenti.

Il Tutor Didattico è, a parità di curriculum, prioritariamente dipendente del SSR o delle Università, appartiene al profilo professionale del CdL in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica in presenza di requisiti stabiliti dal vigente Protocollo d'Intesa.

Il Tutor Didattico, in accordo al Regolamento didattico del Corso di Studio, assicura funzioni didattiche, assistenziali e di ricerca.

Nell'ambito delle sue responsabilità:

- assume la referenza di un'area/settore clinico nelle strutture del SSR della rete formativa di riferimento in cui sono accolti gli studenti e in cui mantiene le competenze cliniche e partecipa ai programmi di miglioramento della qualità;
- progetta, implementa e valuta strategie tutoriali per sviluppare le competenze

professionali e trasversali degli studenti tirocinanti nella propria area/settore clinico di responsabilità;

- supervisiona i processi di apprendimento professionalizzanti degli studenti conducendo la valutazione finale delle competenze raggiunte insieme al Tutor di Tirocinio;
- promuove la collaborazione tra i diversi attori che partecipano alla formazione degli studenti e sviluppa strategie di integrazione tra il CdL e le strutture operative che afferiscono alla propria area di responsabilità
- progetta e conduce percorsi di ricerca su problematiche cliniche o didattiche in collaborazione con le strutture operative che afferiscono alla propria area di responsabilità e ne implementa i risultati;
- contribuisce al miglioramento della qualità della formazione e degli esiti del CdL partecipando attivamente ai processi di autovalutazione, valutazione e accreditamento stabiliti dall'ANVUR.

Il contingente di Tutor Didattici è determinato nel rapporto di uno ogni venticinque studenti, con esclusione del Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti.

Il Tutor Didattico assicura lo svolgimento della propria attività riservando, con cadenza programmata, una quota-parte non inferiore al 15% del proprio orario all'espletamento delle attività assistenziali degli Enti del SSR, concordata tra il Responsabile delle Attività formative professionalizzanti e l'Ente di appartenenza.

La durata dell'incarico del Tutor Didattico è di tre anni prorogabile una sola volta per un ulteriore triennio.

L'attività correlata all'incarico di Tutor Didattico è soggetta a valutazione annuale da parte del Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti.

Al termine del proprio incarico, il Tutor Didattico può partecipare al bando emesso dall'Università a fini del conferimento di un nuovo incarico di Tutor Didattico.

b. Il Tutor di Tirocinio

Per l'attività di tirocinio professionalizzante, l'Università, gli Enti del SSR e le istituzioni private accreditate e convenzionate individuano, in base a quanto deliberato dal Consiglio di Corso e su proposta del Responsabile delle Attività Formative Professionalizzanti, i "Tutori di Tirocinio" che, durante l'orario di servizio, hanno l'incarico di supervisionare gli studenti nelle attività cliniche presso ciascuna sede di tirocinio, determinata in base alla programmazione didattica del corso.

Il Tutor di Tirocinio è di norma dipendente del SSR o di strutture convenzionate con il CdL, appartenente al profilo di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica o, nell'ambito delle attività formative interdisciplinari previste dall'ordinamento didattico, ad altri profili professionali in presenza di requisiti stabiliti dal vigente Protocollo d'Intesa.

Il Tutor di Tirocinio, nominato annualmente dal Consiglio di Corso di Studi, nell'ambito delle attività istituzionali svolte nella struttura facente parte della rete formativa del Corso di Studi, assume funzioni di guida e supervisione di 1-3 studenti in tirocinio.

Il Tutor di tirocinio:

- assume la responsabilità delle attività effettuate dagli studenti nei confronti dei pazienti, della strumentazione o delle attrezzature da essi utilizzati;
- sviluppa il programma di tirocinio in accordo agli obiettivi di competenza attesi dal Corso di Studio;
- impegna lo studente in attività di tirocinio coerenti agli obiettivi programmati;
- organizza e supervisiona le attività previste dal progetto formativo; ne controlla lo svolgimento per assicurare conformità al progetto formativo;
- garantisce il raggiungimento, per quanto di competenza, degli obiettivi previsti dal progetto formativo e concorre alla valutazione degli studenti adottando gli strumenti predisposti dalla struttura didattica; segnala eventuali infortuni;

Per la complessità delle funzioni svolte, il Tutor di Tirocinio è tenuto a mantenere aggiornate le proprie competenze professionali e a partecipare ad attività di formazione continua su aspetti attinenti la metodologia tutoriale.

Art. 6

Attività formative professionalizzanti di tirocinio

1. Lo studente iscritto ai corsi di laurea è equiparato al lavoratore e come tale è assicurato da parte dell'Università per gli infortuni (polizza INAIL), e per la Responsabilità Civile verso terzi.
2. Lo studente può essere ammesso alla frequenza del tirocinio clinico condizionatamente a:
 - a. essere in possesso del certificato di idoneità medico-legale rilasciato dal Servizio di Medicina del Lavoro.
 - b. avere effettuato la formazione sulla sicurezza in ambito lavorativo;
 - c. aver accettato l'impegno al rispetto della Privacy
3. Lo studente è tenuto, ogni qualvolta sia necessario per evitare incidenti/infortuni, ad usare i dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dall'Azienda sanitaria e a segnalare preventivamente eventuale indisponibilità degli stessi.
4. Per quanto riguarda gravidanza e maternità si applica la normativa che tutela le lavoratrici madri.
5. La frequenza del tirocinio da parte dello studente, è certificata attraverso strumenti di rilevazione delle presenze.
6. Lo studente è tenuto al segreto professionale.
7. E' tenuto al rispetto del Codice di Comportamento per i pubblici dipendenti.

8. L'esperienza di tirocinio è guidata dal piano degli obiettivi di tirocinio, su criteri stabiliti e pesi ponderati per singolo obiettivo formativo. Il piano degli obiettivi, in linea con i regolamenti ministeriali, deve dettagliare le attività assistenziali e/o tecniche consentite allo studente in relazione all'anno di corso frequentato.

9. Lo studente esprime la propria valutazione sul tirocinio con strumenti ad hoc approvati dal CCdL TeRP.

Il regolamento dettagliato dell'attività di tirocinio viene consegnato agli studenti prima dell'inizio dello stesso.

Art. 7

Frequenza del Corso di Studio

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare le attività didattiche e professionalizzanti previste dall'Ordinamento didattico del CdL TeRP.

2. La frequenza viene verificata dai Docenti, adottando modalità omogenee di accertamento indicate dalla CD.

3. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un corso di Insegnamento, è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame. Per l'acquisizione della firma di frequenza, vige la regola del silenzio-assenso; è, pertanto, obbligo di ciascun docente comunicare al Coordinatore Didattico di Corso di Insegnamento, eventuali superamenti del limite delle assenze.

4. Per ottenere l'attestazione di frequenza, lo Studente deve aver frequentato almeno il 75% delle ore di lezione e il 100% delle ore di attività di tirocinio/tutorato.

5. Gli studenti che hanno incarichi di rappresentanza, negli organi accademici sono esonerati dalla frequenza delle attività formative, quando coincidono con le sedute degli organi collegiali di cui fanno parte.

6. Qualora lo studente, per gravi e documentati motivi, non abbia raggiunto il minimo della frequenza delle ore di lezione previste, è facoltà dei Docenti svolgere attività didattica finalizzata al recupero delle conoscenze e delle ore perdute. Comunque a tali attività non saranno ammessi gli studenti che abbiano maturato una frequenza inferiore al 50% delle ore di attività formative programmate, per più di due moduli di insegnamento nell'arco dell'A.A. in corso.

7. Non è consentita la frequenza part-time al CdL TeRP dell'Università degli Studi di Trieste.

Art. 8

Prove di profitto

1. Il numero degli esami è quello previsto dal piano di studi.
 2. La valutazione delle attività formative scelte dallo studente, e la valutazione dell'competenza della lingua inglese sono di tipo qualitativo (approvato/non approvato).
 3. La valutazione dei laboratori professionalizzanti, di cui al piano degli studi del 1°, 2° e 3° anno, si conclude con il superamento, ovvero il non superamento.
 4. Il calendario delle prove di esame e quelle in itinere, gli argomenti oggetto di valutazione, le modalità di conduzione dell'esame, vengono notificati all'inizio dell'Insegnamento.
 5. Ogni Insegnamento, anche se articolato in più moduli, dà luogo ad un unico esame alla presenza della Commissione nominata annualmente dal Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute (DSMCS).
 6. Non sono consentiti appelli d'esame, se non per ragioni straordinarie e motivate, durante i periodi di svolgimento delle lezioni.
 7. Il CCdL TeRP, su proposta della CD, può accreditare, senza ulteriore verifica, i CFU derivanti dalla conoscenza della lingua straniera, allorché lo studente risulti in possesso di certificazioni, di adeguato livello, rilasciate da strutture esterne riconosciute.
 8. Il CCdL TeRP, su proposta della CD, può riconoscere ulteriori CFU, riconducibili nell'ambito della tipologia seminariale o di altra tipologia.
 9. Le sessioni di esami, sono definite dal Calendario didattico deliberato annualmente da Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute.
 10. L'ammissione all'esame di tirocinio è subordinata ai seguenti criteri:
 - a) frequenza del monte ore totale previsto per l'anno di frequenza;
 - b) valutazioni positive nel tirocinio e nel tutorato cognitivo;
 - c) superamento degli esami propedeutici previsti.
- La mancata soddisfazione anche di uno solo dei precedenti criteri determina la non ammissione all'esame di tirocinio. L'ammissione all'esame nella sessione successiva è subordinata al raggiungimento degli stessi criteri attraverso percorsi personalizzati di recupero.
11. La valutazione certificativa finale di tirocinio viene formulata in trentesimi prendendo in considerazione, oltre alla prova d'esame, le valutazioni relative ed alle valutazioni espresse dai Tutor di Tirocinio e dai Tutor Didattici.
 12. Per l'esame di tirocinio sono previsti, di norma, 2 appelli d'esame annuali, uno a settembre (sessione autunnale) e uno a febbraio (sessione invernale).

13. Qualora lo studente non superi o non sostenga l'esame di tirocinio relativo all'anno di corso, non può frequentare il tirocinio dell'anno successivo.
14. Qualora lo studente non superi o non sostenga l'esame di tirocinio in entrambe le sessioni, dovrà ripetere tutto il tirocinio relativo all'anno di corso frequentato.

Art. 9

Piano degli studi

1. Le attività didattiche di tutti gli anni di Corso hanno inizio, di norma, durante la prima settimana di ottobre.
2. Per ogni A.A., nei tempi richiesti dal DSMCS, viene approvato il "Piano degli Studi".
3. L'iscrizione a ciascuno degli anni di corso deve avvenire nei tempi indicati annualmente sul Manifesto degli studi.
4. Il Piano degli Studi viene pubblicato annualmente sul sito web del Corso di Laurea.

Art. 10

Impegno Orario delle Attività Formative e di Studio Individuale

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente, per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento Didattico ai fini del conseguimento del titolo di studio, è il Credito Formativo Universitario (CFU).
2. Il CdL TeRP prevede 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso, comprensivi di attività formative (tirocini clinici ed altre attività professionalizzanti), finalizzate alla maturazione di specifiche competenze professionali.
3. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di lavoro dello studente, comprensive:
 - a. delle ore di lezione,
 - b. delle ore di tirocinio clinico, laboratorio ed altre attività professionalizzanti;
 - c. delle ore di seminario;
 - d. delle ore spese dallo studente nelle altre attività formative previste dall'Ordinamento Didattico;
 - e. delle ore di studio autonomo necessarie per completare la formazione individuale.
4. Al credito formativo universitario (CFU), che corrisponde a 25 ore totali di impegno medio per studente, si attribuisce un valore medio di 10 ore per le lezioni frontali, di 15 ore per lo studio individuale e di 25 ore per il tirocinio clinico.

Art. 11**Modalità di iscrizione all'anno di corso successivo**

1. L'iscrizione al secondo anno di corso è subordinata ai seguenti criteri specifici: per essere ammessi, lo studente dovrà aver conseguito al termine della sessione autunnale (settembre), un numero complessivo di 20 CFU relativi al I anno di corso. I CFU conseguiti relativi alle attività di Inglese (I anno), Insegnamento a scelta (I anno), Laboratorio Professionale (I anno) non vengono conteggiate ai fini del superamento del blocco. Il tirocinio ed il relativo esame va sostenuto entro la sessione di esami autunnale, prevista dal calendario didattico del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute.
2. L'iscrizione al terzo anno di corso è subordinata ai seguenti criteri specifici: per essere ammessi, lo studente dovrà aver conseguito al termine della sessione autunnale (settembre), un numero complessivo di 25 CFU relativi al II anno di corso. I CFU conseguiti relativi alle attività di Insegnamento a scelta (II anno), Laboratorio Professionale (II anno) non vengono conteggiate ai fini del superamento del blocco. Il tirocinio ed il relativo esame va sostenuto entro la sessione di esami autunnale, prevista dal calendario didattico del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute
3. Lo studente che, pur avendo ottenuto la regolare attestazione di frequenza ai corsi previsti dal piano di studio, non abbia superato il numero di CFU sopra indicati, per l'iscrizione all'anno successivo, viene iscritto allo stesso anno, con la qualifica di "fuori corso", senza obbligo di frequenza.
4. Lo studente non può ripetere più di tre anni di corso, pena la decadenza. Lo studente, per gravi ed esplicitati motivi, può chiedere la "sospensione" temporanea del percorso formativo. Al termine di tale periodo, la Commissione Didattica valuta l'eventuale obsolescenza dei crediti, ed indica gli esami che deve sostenere nuovamente.

Art. 12**Propedeuticità**

Insegnamento	Insegnamento propedeutico
Metodi e tecniche della riabilitazione: Interventi psicoeducativi e di gruppo	Fondamenti della Riabilitazione Psichiatrica
Att. formative professionalizzanti (laboratorio professionale e tirocinio) 2° anno	Att. formative professionalizzanti (laboratorio professionale e tirocinio) 1° anno
Att. formative professionalizzanti (laboratorio professionale e tirocinio) 3° anno	Att. formative professionalizzanti (laboratorio professionale e tirocinio) 2° anno

Art. 13**Test sulle Competenze (PROGRESS TEST)**

1. Al fine di verificare il mantenimento, nel tempo, delle conoscenze, onde evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi, oltre a forme di verifica individuale, il CdL TeRP utilizza il Test sulle competenze (Progress Test) come metodo di monitoraggio periodico della conservazione e progressione del sapere.
2. Gli studenti che partecipano nel triennio al Test, acquisiscono 1 CFU relativo all'attività di tirocinio.

Art. 14**Mobilità Internazionale degli studenti**

1. I CFU conseguiti, dopo idonea verifica, sia preventiva che ex-post, durante i periodi di studio trascorsi dallo studente nell'ambito di programmi ufficiali di scambio dell'Ateneo (Socrates/Erasmus, accordi bilaterali, etc), vengono riconosciuti dal CCdL TeRP, in conformità con gli accordi didattici (learning agreement) tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Università ospitante, stabiliti preventivamente dal responsabile per gli scambi universitari (designato dal CCdL TeRP e/o responsabile Erasmus). La votazione viene definita da apposite tabelle di conversione.
2. Gli studenti che svolgono attività di tirocinio presso Università e Strutture Sanitarie estere nell'ambito di programmi ufficiali di Mobilità Internazionale per Studio o per Tirocinio acquisiscono CFU che saranno riconosciuti nell'ambito dell'Insegnamento "Attività di tirocinio e tutorato cognitivo" in ragione di 1 CFU ogni 25 ore di tirocinio in conformità con gli accordi didattici (learning agreement) tra l'Università degli Studi di Trieste e l'Università/Azienda ospitante. I CFU di Tirocinio conseguiti all'estero vengono registrati separatamente con giudizio di "approvato", mentre i CFU residui rispetto a quelli previsti dal Piano degli Studi per lo specifico anno di Corso vengono attribuiti dopo il superamento dell'esame finale di profitto. La media ponderata relativa a tale Insegnamento viene calcolata sul complesso dei CFU (acquisiti all'estero + acquisiti in sede) previsti dal Piano degli Studi per lo specifico anno di Corso.
3. Agli studenti che avranno fruito nel corso degli studi di un periodo di formazione all'Estero nell'ambito di programmi di scambio di cui al comma 1, verrà riconosciuto un incremento di punteggio in sede di attribuzione di voto di laurea, nella misura di 1 punto in caso di mobilità per tirocinio e di 2 punti in caso di mobilità per studio.

Art. 15**Iscrizione a singoli corsi di insegnamento**

E' ammessa la frequenza ai corsi singoli, esclusivamente per attività didattica di tipo frontale, in numero non superiore a 3 studenti per anno di corso in base all'ordine di arrivo della richiesta.

Art. 16**Trasferimento di studenti provenienti da altri corsi di studio**

1. Le richieste di trasferimento al CdL TeRP sono esaminate dal CCdL TeRP, su proposta della CD. I termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono fissati dal bando pubblicato dal DUC di SMCS,
2. Gli studenti, iscritti in un Ateneo italiano ad un Corso di Laurea ordinato secondo le disposizioni del DM-MIUR 22.10.2004, n. 270 e del DM-MIUR 19.02.2009, possono chiedere il trasferimento al CdL TeRP. Il CCLI, su proposta della CD, valuta e delibera, sulla congruità dei CFU, in possesso del richiedente, rispetto agli obiettivi formativi previsti dall'ordinamento didattico.
3. Gli studenti, iscritti presso un Ateneo straniero, possono chiedere il trasferimento al CdL TeRP. Il CCdL TeRP, su proposta della CD, valuta e delibera sulla congruità delle conoscenze e delle competenze, in possesso del richiedente, rispetto agli obiettivi formativi del Corso utilizzando, ove possibile, il sistema ECTS (*European Credit Transfer System*).

Art. 17**Prova finale e conseguimento del titolo di laurea**

1. Per essere ammesso all'esame finale di Laurea, con valore abilitante all'esercizio della professione sanitaria di tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università, lo studente deve:
 - aver frequentato regolarmente tutti gli insegnamenti per un monte ore non inferiore al 75% del previsto, sia in relazione al monte ore totale di ogni insegnamento, sia di ogni modulo disciplinare nello stesso corso, fatte salve particolari situazioni oggetto di specifica valutazione da parte del docente;
 - aver superato tutti gli esami previsti ed aver maturato 173 CFU, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale;
 - aver completato tutti i tirocini, al cento per cento delle ore previste, ed aver superato l'esame finale di tirocinio per ciascun anno di corso.
 - avere fatto pervenire alla Segreteria Studenti la documentazione richiesta.
2. La prova finale si svolge ai sensi dell'art. 7 del DM-MIUR 19.02.2009 e la Commissione è composta da non meno di sette e non più di undici membri, nominati dal Rettore su proposta del CCdL TeRP, e comprende almeno due membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministro della sanità sulla base della rappresentatività a livello nazionale. Possono, altresì, far parte della Commissione altri docenti secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 7 del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Istruzione Università e Ricerca e della Salute che possono inviare propri esperti, come rappresentanti alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità

dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.

4. Prova finale:

- a) La prova finale è organizzata con Decreto del MIUR, di concerto con il Ministero della Salute, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre, la seconda in marzo-aprile.
- b) Il superamento della prova pratica e la preparazione e dissertazione della tesi di laurea comportano l'attribuzione di 7 CFU.
- c) La prova finale si compone di una prova pratica e della redazione e dissertazione di un elaborato di tesi.
- d) La prova pratica assume funzione di esame di stato abilitante alla professione di tecnico della riabilitazione psichiatrica. Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale del tecnico della riabilitazione psichiatrica secondo le Linee guida definite a livello ministeriale. La prova pratica è valutata con punteggio da 0 a 5 punti. L'assegnazione di un punteggio pari a zero sancisce il mancato superamento della prova e non permette di accedere alla dissertazione della tesi di laurea.
- e) La tesi di laurea dev'essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e può essere sperimentale oppure compilativa. Relatori dell'elaborato potranno essere i docenti dell'Ateneo individuati nel CdL TeRP, sia quelli del DSMCS che degli altri Dipartimenti dell'Ateneo.
- f) La preparazione della tesi di laurea è realizzabile anche attraverso la frequenza finalizzata di strutture sanitarie ospedaliere, territoriali e/o convenzionate. Tale attività dello studente viene definita "internato di laurea". Lo studente che intenda svolgere l'internato di laurea deve presentare al Docente-Relatore sotto la cui responsabilità vorrebbe preparare la tesi una formale richiesta. Lo studente presenta quindi al Responsabile della struttura individuata una formale richiesta di internato, vistata dal relatore che in tal modo si assume la responsabilità del controllo e della certificazione delle attività che lo studente svolgerà. Qualora la struttura individuata non rientri fra quelle già convenzionate con l'Università per il tirocinio degli studenti del CdL, la richiesta dovrà essere corredata dalla specifica documentazione richiesta a seconda del contesto.
- g) La tesi potrà essere redatta anche in una lingua straniera, preventivamente concordata.
- h) Durante la dissertazione della tesi, tutta la commissione di Laurea agisce da controrelatore.
- i) Il voto di Laurea è espresso in centodieciesimi (con eventuale lode) e non può essere inferiore alla media ponderata degli esami.
- l) Il voto finale viene calcolato in base alla media ponderata a cui vanno aggiunti i punti ottenuti nella prova pratica e nella dissertazione della tesi.
- m) Il punteggio finale può essere aumentato in base:
 - al numero di lodi conseguite nel triennio di studi (massimo 2 punti su 110)
 - alle esperienze di mobilità internazionale (es. Erasmus) (massimo 2 punti su 110)
- n) Il punteggio finale può essere ridotto in base:
 - al numero di esami con voto inferiore a 23/30 (massimo 3 punti su 110)
 - al ritardo di Laurea rispetto alla durata legale del CdL (1 punto per ogni anno di ritardo senza conteggiare eventuali sospensioni del Corso)
 - al numero di assenze non giustificate agli appelli di esame maturate nel corso degli anni di studio (massimo 1 punto su 110).

- o) Il punteggio può essere arrotondato in particolari ed eccezionali casi da 109 a 110 (deliberazione CCL 17-5-05).
- p) La lode può venire attribuita, con parere unanime della Commissione, ai candidati che conseguano un punteggio finale di 110.

Art. 18

Sperimentazione

1. Nel quadro delle norme che regolamentano la sperimentazione didattica, fatta salva l'osservanza dei regolamenti di Ateneo, di Facoltà e del presente Regolamento, il CCdL TeRP può attivare sperimentazioni didattiche.
2. Il CCdL TeRP promuove e partecipa alle attività di ricerca e di sperimentazione negli ambiti coerenti con gli obiettivi formativi ed in piena collaborazione con gli enti convenzionati.

Art. 19

Sito Web del Corso di Laurea

Il CdL TeRP dispone di un proprio Sito Web, ad integrazione di quello dell'Ateneo, nel quale pubblica tutte le informazioni utili per gli studenti, per il personale docente promuovendo altresì la conoscenza del corso di studi tra la popolazione ed i potenziali candidati alla frequenza.

Art.20

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento può essere modificato dal CCdL TeRP a maggioranza assoluta dei votanti, su proposta della CD o di almeno 1/3 degli aventi diritto.
2. Per quanto espressamente non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 21

Norme finali e transitorie

1. Gli studenti fuori corso, già iscritti al CdL TeRP, sono tenuti a seguire il nuovo Regolamento. Il CCdL TeRP ed il Consiglio di Dipartimento, per le rispettive competenze, sulla base di precostituite tabelle di equipollenza e dell'equivalenza ore/CFU, esaminati i curricula degli Studenti, delibera le modalità di passaggio dal precedente al nuovo Regolamento.
2. A partire dall'anno accademico 2022/2023 sarà attivato il 1° anno di corso secondo quanto previsto dal presente regolamento.